



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA III PREVENZIONE INCENDI

L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0006832** del **04/05/2011**

**163|032101.01.4118.20C5. Argomenti vari:**  
**Quesiti**

Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi  
N. Fax 06-5818682

(Rif. Nota n. 587 del 07/04/2010  
trasmessa con fax il 24/05/2010)

p.c.

**OGGETTO:** Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche,  
determinazione della superficie utile.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011.

A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, la superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione, pertanto, sia delle aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.).

È evidente che il sistema delle vie d'uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto - che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale - ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all'interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell'ambito di un locale da ballo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)



FEDERAZIONE  
ITALIANA  
PUBBLICI  
ESERCIZI

Il Direttore Generale

Al Presidente del Comitato Tecnico  
Scientifico per la Prevenzione Incendi

Roma, 7 aprile 2010  
Prot. n. 587

**OGGETTO: massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche:  
determinazione della superficie utile.**

Preg. mo Presidente,

I rappresentanti del SILB, il Sindacato che associa i titolari dei locali da ballo, aderente a questa Federazione, che operano all'interno delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sia prefettizie sia comunali, mi segnalano la problematica relativa alle modalità di calcolo dell'affollamento massimo consentito all'interno delle discoteche, allo stato attuale di difficile soluzione a causa della mancanza di linee guida che consentano l'assunzione di determinazioni univoche da parte dei delegati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco all'interno delle Commissioni in parola.

A questo proposito preme far presente che il D.M. 30/11/1983, a mente del quale la "densità di affollamento" è il numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq), definisce quale massimo affollamento ipotizzabile il numero di persone ammesso in un compartimento, determinato dal prodotto della "**densità di affollamento**" per la **superficie lorda del pavimento**" e la "superficie lorda di compartimento" la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle **pareti delimitanti il compartimento**".

Per quanto riguarda la **densità di affollamento** il D.M. 19/08/1996 prevede, al titolo IV art. 4.1 lettera c), come modificato dal D.M. 6 marzo 2001, che la stessa è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una **densità di affollamento** di 1.2 persone al metro quadrato.

Da quanto sopra evidenziato, si ricava che il calcolo del massimo affollamento andrebbe effettuato moltiplicando per 1.2 la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento "discoteca", con la sola esclusione delle superfici che delimitano altri compartimenti quali: le centrali termiche, le cucine a gas, i depositi con carico d'incendio maggiore di 30 kg/mq di legna standard, i locali che ospitano i gruppi frigoriferi, i vani filtro a prova di fumo, ecc.



CONFCOMMERIO  
UNIONE DEL COMMERCIO ITALIANO

L'opzione ermeneutica che si sostiene, trova le sue motivazioni, anche, nel fatto che l'indice di affollamento pari a 1.2 persone al metro quadro è di molto inferiore a quello effettivamente ipotizzabile per tale superficie, come confermato, anche, dal punto 3.3. dell'allegato al DM 19/8/1996, là dove prevede che: "in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo (*evidentemente di intrattenimento o spettacolo dato l'oggetto del Decreto Ministeriale*), la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva è consentita fino a un massimo di 20 spettatori ogni 10 metri quadri di superficie all' uopo destinata", cioè pari a 2 persone al metro quadrato.

Di diverso avviso, rispetto all'articolazione precettiva richiamata, alcuni rappresentanti dei Vigili del Fuoco all'interno delle Commissioni di vigilanza escludono dalla superficie lorda di pavimento, alcune volte, i bagni e l'antibagno, altre volte, le scale interne che collegano i vari livelli del locale, altre ancora i guardaroba ovvero eliminano dal calcolo finale diverse combinazioni delle fattispecie indicate, con grande disparità di trattamento tra i diversi locali ubicati, anche, all'interno della medesima provincia.

Alla luce di quanto sopra indicato e considerato, anche, che la Lettera-Circolare n. P718/4118 sott. 20/c del 27 marzo 1997 recita: " si precisa che la **"capienza"** di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce **"l'affollamento massimo consentito"** e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene vigenti", si ritiene necessario che codesto Comitato Tecnico Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, detti delle linee guida per la determinazione della **superficie lorda di pavimento** utile per il calcolo della capienza, elemento che assume spesso notevole importanza in ordine alla determinazione del punto di pareggio dei costi e ricavi delle imprese che gestiscono l'attività.

Certo che l'argomento troverà adeguata attenzione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, l'occasione mi è gradita per inviarLe i più cordiali saluti.